

BRUNO VOLPE FRANCESCO PAOLO PETRERA NOTAI ASSOCIATI
70122 BARI - VIA PICCINNI, 195 - TEL. 080 5212051 - 5212951

Repertorio n.28777

Raccolta n.11581

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA

a Bari

in data 20/7/2012

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di luglio, alle ore dodici

al n. 19922

- 19 luglio 2012 -

in Bari e nel mio studio alla Via Piccinni n.195, innanzi a me dottor Francesco Paolo Petrera, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

è presente

LOIACONO MICHELE, nato a Bari il 7 settembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione della società con unico socio "TEK S.R.L.", con sede in Bari alla Via Santa Caterina VI Traversa n.10, capitale sociale Euro 40.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 04660090723 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n.BA - 328321 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari.

Il medesimo della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, regolarmente convocata a norma di statuto per le ore 12.00, l'assemblea dei soci della suddetta società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Riformulazione dello statuto.

2. Modifica della denominazione sociale.

3. Ridefinizione oggetto sociale.

4. Deliberazioni conseguenti.

Assume la Presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti, lo stesso signor Loiacono Michele, il quale preliminarmente, verificata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatata e dà atto che pur fuori della sede sociale, l'assemblea è regolarmente costituita e può, quindi, validamente deliberare essendo presente, del Consiglio di Amministrazione, esso costituito Consigliere, nonché l'intero capitale sociale rappresentato dalla società "WILO SE", con sede in Dortmund (Germania), in persona dell'avvocato Paolo Zanazza, giusta delega dei legali rappresentanti della detta società.

La relativa delega viene ritirata per essere conservati agli atti della società.

Dichiarandosi i predetti beni edotti sugli argomenti da trattare, il Presidente mi chiede di verbalizzare i lavori assembleari.

Passando alla trattazione unificata degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere ad una complessiva riformulazione dello statuto sociale, anche al fine di adeguarlo alle modifiche di cui ai D.Lgs 5 e 6 del 2003, procedendo

in particolare:

- alla modifica della denominazione sociale in "WILO SYSTEMS ITALIA S.R.L.";

- alla modifica della durata della società che verrebbe stabilita a tempo indeterminato;

- all'adeguamento delle disposizioni relative all'organo di controllo alle intervenute modifiche legislative; e

- alla ridefinizione dell'oggetto sociale procedendo alla elencazione delle varie attività secondo un diverso ordine che, per quanto non introduca mutamenti sostanziali, ponga in maggior evidenza il core business della società.

All'uopo, viene data lettura del nuovo testo dello Statuto, comparandolo articolo per articolo con quello vigente e, che, se le proposte verranno approvate, disciplinerà d'ora in avanti la vita della Società.

Messe ai voti, le suddette proposte, dopo breve discussione, con il voto favorevole dell'unico socio, come il Presidente espressamente dà atto, si delibera di:

1) Modificare la denominazione sociale in "WILO SYSTEMS ITALIA S.R.L.".

2) Stabilire che la società abbia durata a tempo indeterminato.

3) Adeguare le disposizioni in materia di organo di controllo alle intervenute modifiche legislative.

4) Ridefinire l'oggetto sociale, secondo le indicazioni for-

nite dal Presidente.

5) Procedere ad una complessiva riformulazione dello statuto sociale, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Presidente, e per effetto delle modifiche di cui ai capi precedenti, approvando il nuovo testo nella versione letterale della quale è stata data lettura e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Nient'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti quaranta ed il presente verbale sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquantasei.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto ho redatto il presente atto del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato. Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno occupa tre facciate intere e quanto della quarta fin qui di un foglio.

F.to: Michele Loiacono - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.

Allegato A al Numero 28777
di Repertorio e al Numero 1581
di Raccolta

STATUTO

Denominazione, Sede, Oggetto e

Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la
denominazione:

"WILO SYSTEMS ITALIA S.R.L.".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Bari. Nei modi previsti dalla legge la
società può deliberare l'istituzione o la chiusura di sedi
secondarie anche all'estero.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1. costruzione di quadri elettrici di comando, controllo e
regolazione;
2. costruzione di gruppi automatici di pressurizzazione e
sollevamento acque per impianti idricosanitari, di climatiz-
zazione ed antincendio;
3. costruzione di stazioni automatiche di pompaggio per acque
nere di fognatura;
4. costruzione di gruppi elettrogeni e di cogenerazione;
5. costruzioni elettromeccaniche in generale;
6. l'installazione, la fornitura, la trasformazione, l'am-
pliamento e manutenzione degli impianti di seguito elencati,
relativi a edifici adibiti ad uso civile, ad immobili di na-

tura commerciale, del terziario, dei capannoni industriali,
delle officine private ed altri usi:

6.1 impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido-aeriforme-gassoso o di qualsiasi natura o
specie con energia tradizionale o alternativa, nonché la co-
struzione di canali di distribuzione aria per impianti di
condizionamento;

6.2 impianti termici di produzione, trasporto, distribuzione
e utilizzazione del vapore e acqua surriscaldata;

6.3 conduzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione
e termici in genere;

6.4 impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo d'acqua;

6.5 impianti di protezione antincendio;

6.6 impianti di trasporto e utilizzo di gas allo stato li-
quido e aeriforme;

6.7 impianti di produzione, trasporto, distribuzione e uti-
lizzazione di aria compressa;

6.8 impianti oleodinamici;

6.9 impianti di sollevamento acque e irrigazione;

6.10 impianti di produzione, trasporto, distribuzione e uti-
lizzazione dell'energia elettrica;

6.11 impianti radiotelevisivi ed elettronici in generale, an-
tenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;

7. vendita componenti e articoli elettromeccanici.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e creditizie (limitatamente alle operazioni inerenti l'esercizio della propria attività), necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale. La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese di qualsiasi genere, salvo sempre il disposto dell'art. 2361 c.c., per quanto applicabile, nonché acquisire anche in affitto aziende che operano nello stesso settore e per gli stessi prodotti trattati.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Art. 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese, salva diversa elezione di domicilio, comunicata per iscritto all'organo amministrativo e conservata negli atti sociali.

Capitale e Partecipazioni

Art. 6 - Capitale

Il capitale sociale ammonta a euro 40.000,00 (euro quarantamila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere versato o aumentato anche con conferimento in natura; l'aumento di capitale può essere attuato, nei limiti di legge, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere o-

messo il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo, codice civile.

Art. 7 - Finanziamenti soci

La società può assumere, nel rispetto della normativa vigente, finanziamenti infruttiferi o fruttiferi dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi con o senza obbligo di restituzione.

Art. 8 - Partecipazioni

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili.

Art. 9 - Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza:

a) entro quindici (15) giorni decorrenti dall'iscrizione nel

registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,

b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione soggetta ad iscrizione nel Registro Imprese, entro trenta

(30) giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Assemblea e decisioni dei Soci

Art. 10 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 11 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci legittimati verso la società ai sensi di legge. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 12 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e il sindaco unico, se nominato,

siano informati della decisione da assumere;

c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;

d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art. 13 - Assemblea, Convocazione

Nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore, ovvero da ciascun socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con prova dell'invio, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o comunicato alla società. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il

luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e - ove nominato - il sindaco unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14 - Intervento

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano legittimati verso la società, ai sensi di legge. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa con maggioranza semplice.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 16 - Maggioranze

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Amministrazione e Controllo

Art. 17 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Art. 18 - Disposizioni comuni agli amministratori

a) Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili e possono essere assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile con apposita decisione dei soci.

b) Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

c) Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

d) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio. In mancanza di una espressa assegnazione di un compenso, la carica è da ritenersi gratuita.

e) Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. In ogni caso e altresì in presenza di revoca senza giusta causa è escluso il diritto al risarcimento del danno in capo agli amministratori, siano essi stati nominati a tempo determinato o indeterminato, salvo comunque quanto disposto dall'art. 1229 codice civile.

f) L'organo amministrativo e i propri componenti nell'ambito dei rispettivi poteri hanno la facoltà di attribuire, nelle forme di legge, procure per singoli negozi o tipi di negozi a dipendenti della società, i quali devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

g) E' obbligo degli amministratori titolari di deleghe curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In capo agli eventuali amministratori non titolari di deleghe sussiste l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile.

Art. 19 - Amministratore unico

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge o deciso dai soci.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione

a) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

b) Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito o consegnato a tutti gli amministratori e al sindaco unico, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico, se nominato.

c) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

d) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia composto di due elementi.

e) Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

f) Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

g) Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge o deciso dai soci.

h) Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

i) L'amministratore delegato che conferisce procura per singoli negozi o tipi di negozi è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva in or-

dine alle procure rilasciate.

j) Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

k) Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 21 - Amministratori disgiunti o congiunti

a) In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge o deciso dai soci.

b) I soci stabiliscono se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione dei soci non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via disgiunta.

c) Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli ammini-

stratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

d) Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

Art. 22 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi:

(a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23 - Organo di Controllo

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un sindaco unico, i cui poteri, competenze, durata, remunerazione e funzioni sono disciplinati, in quanto applicabili, dalle norme dettate dalla legge per il collegio sindacale

delle società per azioni.

Art. 24 - Revisione legale dei conti

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata, a scelta dei soci, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nel registro istituito presso l'ente competente, oppure dall'organo di controllo.

Bilancio - Utili - Scioglimento

Art. 25 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile.

Art. 26 - Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci.

Art. 27 - Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Art. 28 - Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di rapporti sociali tra i soci, tra la Società e i soci, i loro eredi, l'organo amministrativo, l'organo di controllo, il revisore, i liquidatori, che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Bari. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente approvare tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

F.to: Michele Loiacono - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.

Copia conforme all'originale, riprodotta su n. Ventuno
facciate, che si rilascia per uso consentito
Bari, il 1° agosto 2012

